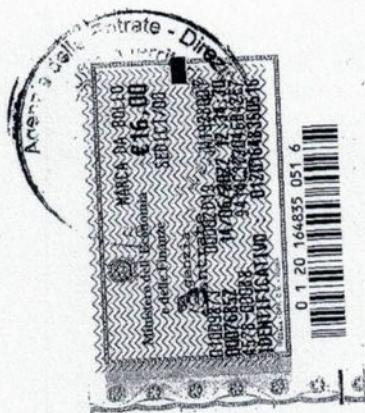
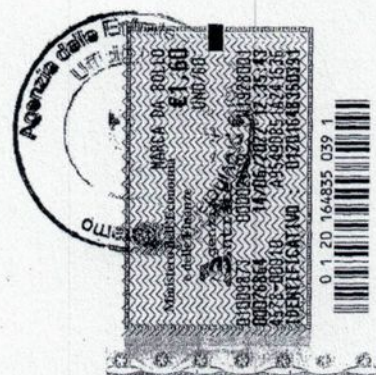




STATUTO

Associazione ./cogita ETS



ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o più sinteticamente "CTS") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione, non riconosciuta*, avente la seguente denominazione:

"Associazione ./cogita ETS", da ora in avanti denominata **"Associazione"**, con *sede legale* nel Comune di Teramo e con *durata illimitata*.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione, in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti e nella corrispondenza è subordinato all'iscrizione dal momento in cui sarà operativo al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'Ente assume la forma di associazione non riconosciuta, *non ha scopo di lucro* e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale così come individuate dall'art. 5 del D.Lgs. 11/2017, e precisamente con riferimento:

- alla lett. d) dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017, relativo ad educazione istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- alla lett. l) dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017, relativo alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Essa tuttavia potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra che però dovranno risultare secondarie e strumentali rispetto ad esse.

L'Associazione in particolare si propone di scatenare la cultura informatica e la tecnologia tra i giovani e meno giovani, con speciale attenzione alla diffusione, conoscenza e padronanza delle seguenti aree:

- utilizzo degli strumenti elettronici (hardware)
- sviluppo e impiego di applicazioni informatiche (software)
- comprensione dei temi moderni dell'Informatica quali la Cybersecurity, Artificial Intelligence, Blockchain, Data Science, User Experience e la loro applicabilità a tutti settori dell'industria, agricoltura, cultura, turismo etc...

Una delle finalità dell'Associazione è quella di ridurre il livello di Divario Digitale tra i giovani, anche tramite la cooperazione con Istituzioni pubbliche e private operanti nella formazione a tutti i livelli (e.g., Scuole, Università, Enti di formazione, Province, Regioni). Per questo motivo l'Associazione promuove l'accesso alle tecnologie informatiche anche a chi ne è escluso per motivi economici, sociali, culturali, anagrafici, di disabilità (sia fisica che psichica), e a tutti i soggetti che si trovino in situazione di disadattamento o emarginazione, siano essi cittadini italiani o stranieri legalmente in Italia, favorendo inoltre la possibilità di impiego lavorativo anche autonomo.

Tra gli obiettivi fondanti dell'Associazione c'è quello di stimolare e aumentare la partecipazione delle donne ai settori tecnici e scientifici. L'Associazione è convinta che una maggiore formazione femminile in questi ambiti rappresenti un enorme valore aggiunto per la società: libera le piene potenzialità della persona, colma il divario di competenze e di salario tra i generi, pone le basi per una ricerca scientifica di maggiore qualità e per un'accelerazione del progresso tecnologico.

L'Associazione inoltre fortemente promuove e caldeggia lo sviluppo di attività imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico che portino crescita economica, sociale e culturale della comunità. L'Associazione mira a fornire conoscenze e competenze moderne che abilitino il successo di queste attività d'impresa, e si augura di dare il proprio contributo culturale alla creazione di "unicorni".

L'Associazione, per realizzare le finalità istituzionali, si occuperà pertanto a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:

- organizzare convegni formativi e divulgativi (e.g., eventi di alfabetizzazione informatica), corsi avanzati e seminari da erogare ai più giovani anche presso e/o in collaborazione con Istituti scolastici, valorizzando i talenti e le capacità dei singoli;
- diffondere fatti, storie, notizie attinenti al settore informatico nel mondo;
- promuovere, partecipare e organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti, di attività culturali e ricreative, congressi, conferenze, giornate di studio, seminari, incontri, corsi di formazione, dibattiti, convegni, attinenti allo scopo sociale e qualsiasi altra attività nel settore con il coinvolgimento primario delle nuove generazioni. Ciò anche attraverso la collaborazione con terzi, siano essi singole persone o associazioni o enti i cui fini siano uguali o affini agli scopi sociali dell'Associazione;
- diffondere la conoscenza dei problemi ecologici, sociali, culturali ed economici derivanti da un utilizzo improprio o diseguale delle tecnologie informatiche e contribuendo alla loro risoluzione;
- favorire l'accesso a materiale e attrezzature informatiche di vario tipo (incluso l'accesso ad Internet) presso la propria sede;
- progettare e costruire, producendo e gestendo tutte le attività connesse allo sviluppo delle tecnologie informatiche, siano esse di natura hardware o software;

- promuovere una rete di servizi e di opere sociali atte a favorire la formazione dei detti soggetti quando questi versino in stato di analfabetismo informatico;
- collaborare con altre associazioni, movimenti, gruppi e strutture sociali che operano a favore di soggetti similmente svantaggiati, al fine di cooperare per il raggiungimento di obiettivi condivisi;
- organizzare attività di sensibilizzazione, in particolare presso i giovani, al fine di favorire l'adesione alla presente Associazione condividendone l'ispirazione e le finalità del presente statuto, ma soprattutto al fine di promuovere nei loro confronti la cultura della solidarietà;
- sviluppare l'associazionismo e il volontariato informatico;
- favorire l'incontro tra i giovani e le imprese, creando esperienze altamente formative e permettendo così l'ampliamento del network professionale;
- promuovere i principi Open Source, l'utilizzo di software FLOSS e licenze di software libero (e.g., Creative Commons, BSD, GNU, MPL, MIT) per tutti i contenuti di carattere intellettuale;
- incentivare la creazione di startup e imprese a forte contenuto tecnologico che portino alla creazione di lavoro moderno altamente qualificato e di ricchezza monetaria, culturale e professionale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione *persone fisiche ed enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Curriculum Vitae che evidenzi competenze in ambito informatico (e.g., contributi a progetti Open Source su GitHub, discussioni tecniche su Stack Overflow, articoli di tecnologia su canali

quali Medium) e attività sociali intraprese volte al potenziamento della cultura informatica della comunità.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;



- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

Organi

Sono *organi* dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (eventuale);
- il Revisore legale dei Conti (eventuale).



ART. 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene almeno 20 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, a titolo esemplificativo, gruppo WhatsApp dell'Associazione, canale Telegram dell'Associazione, o email come risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza sempre che tutti partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Eccetto il caso in cui l'Assemblea si riunisca in videoconferenza, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

All'Assemblea spettano le seguenti competenze *inderogabili*:

in via ordinaria

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sull'esclusione degli associati*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

in via straordinaria

- delibera sulle *modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

L'Organo di Amministrazione è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e, in funzione del numero dei componenti come sopra determinati dall'Assemblea, dai componenti dalla stessa eletti.

La *maggioranza* degli amministratori è *scelta* tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di Amministrazione decadano dall'incarico, il medesimo organo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione; nell'impossibilità di attuare detta modalità l'Organo di Amministrazione può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

I due Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

La durata in carica dei Vice Presidenti segue le stesse regole qui sopra descritte per il Presidente. I due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni ed esercitano le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento o cessazione anticipata. Le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età; nel caso di assenza o impedimento o cessazione anticipata anche del Vice Presidente anziano, le funzioni del Presidente sono esercitate dal secondo Vice Presidente.

ART. 10

Organo di Controllo (eventuale)

L'Organo di Controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di Controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, sia in forma collegiale che monocratica.

ART. 11

Revisione legale dei Conti (eventuale)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii;
- 7) ogni altra entrata, compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dall'Organo di Amministrazione, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi



alla chiusura, ed entro i sei mesi per particolari motivi, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, l'Organo di Amministrazione sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

ART. 15

Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 milione di euro annui

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 16

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione inerente l'Associazione tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Amministrazione. La documentazione potrà essere visionata dal socio in presenza del Presidente e di altri suoi assistenti da lui individuati. Il socio potrà richiedere, con atto scritto indirizzato al Presidente, copie dei documenti visionati i cui estratti verranno consegnati al socio richiedente entro 10 giorni successivi alla richiesta.

ART. 17

Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore, individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017".

ART. 20

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

Vincenzo A. Nicol
 Raffaele Taver
 Marco Maffoni

Giovanni L. Santo

Roberto Lombardi

Renzo S. S.

Donato Di Loro

Raffaele
 Taver



